

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2017, n. 1682

**DPR n327/2001 e smi, art52-quinquies-autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urban., apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiar. di pubblica utilità-Metanodotto di Interconnes. TAP – Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti–proponente Snam Rete Gas-mancata definizione dell'intesa.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Filippo Caracciolo, sulla scorta dell'istruttoria esperita dai funzionari preposti, Avv. Giorgia Barbieri e Ing. Francesco Corvace, degli esiti del tavolo tecnico svoltosi in data 16/10/2017 presso la sede del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio con le altre articolazioni regionali contemplate dalla D.G.R. n. 2006/2011, confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Dott.ssa Antonietta Riccio, e convalidata dal Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- l'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003, così come convertito dalla L. n. 290 del 27/10/2003, prevede al co. 1 che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla L. n. 241 del 07/08/1990 e smi. Il Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001, come modificato dal d.lgs. n. 330/2004, ha disciplinato al Capo II il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di infrastrutture lineari energetiche;
- a mente di quanto disposto dal co. 3 dell'art. 52-*quater* di detto Decreto, il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. n. 357 dell'08/09/1997, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio;
- il D.P.R. n. 327/2001 e smi, all'art. 52-*quinquies* co. 5 dispone che *"per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 l'atto conclusivo de/procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito"*;
- la l.r. n. 3 all'art. 2 co. 4 prevede che *"i procedimenti espropriativi e/o di asservimento, i relativi procedimenti propedeutici e le relative eventuali intese con la Regione Puglia, strumentali alla realizzazione, nel territorio regionale, di qualsivoglia opera attribuita alla competenza statale, nonché di quelle individuate dall'articolo 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, sono formati nel rispetto dei principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico, ivi compresi quelli desumibili dal medesimo D.P.R. n. 327/2001, nonché nel rispetto delle norme recate dalla presente legge, in quanto applicabili ai predetti procedimenti"*;
- la Delibera di G.R. n. 2563 del 23/11/2010 individuava il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo Rinnovabili (attuale Sezione infrastrutture energetiche e digitali) quale articolazione interna referente per i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in avanti MISE) per l'istruttoria propedeutica al rilascio degli atti di intesa ai sensi del succitato art. 1-sexies della L. n. 290/2003;
- la successiva Delibera di G.R. n. 2006 del 13/09/2011, integrando il dispositivo della D.G.R. n. 2563/2010, deliberava altresì:
  - di stabilire che l'intesa sarà concessa mediante Deliberazione della Giunta Regionale su proposta del Servizio Ecologia (attuale Sezione Autorizzazioni Ambientali);

- di attribuire al Servizio Ecologia la funzione di coordinamento ai fini dell'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52-*quinquies* del D.P.R. n. 327/2001 e smi;
- di precisare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, che le attività di coordinamento saranno volte all'acquisizione dei pareri del Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica, del Servizio Urbanistica, del Servizio Lavori Pubblici, del Servizio Assetto del Territorio e delle altre articolazioni della Regione nonché delle Province territorialmente interessate con riferimento alle competenze alle stesse delegate.

**Considerato che:**

- l'intervento in argomento soggiace alla normativa declinata dal d.lgs. n. 152/2006 e smi e, pertanto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora in avanti MATTM) nella qualità di Autorità competente, con Decreto Direttoriale n. 5 del 13/01/2017, ha dapprima approvato, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del D.P.R. n. 161/2012, il Piano di utilizzo delle Terre e Rocce da scavo presentato da Snam Rete Gas relativo al materiale di scavo proveniente dalla realizzazione dell'intervento, a condizione che prima dell'avvio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi vengano rispettate in maniera puntuale tutte le indicazioni presenti nel Piano e vengano altresì ottemperate le prescrizioni declinate all'art. 1 del Piano stesso. Successivamente, con Decreto n. 249 del 22/09/2017, ha decretato la compatibilità ambientale del progetto denominato "*Metanodotto di interconnessione TAP — Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti*", a valle del superamento del dissenso espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali (d'ora in avanti MIBACT), avvenuto con Deliberazione n. 16826 della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 07/08/2017;
- la Regione Puglia ha espresso il suo parere endoprocedimentale di segno sfavorevole in seno alla procedura di VIA statale con Delibera di G.R. n. 233 del 28/02/2017, specificando di stabilire che "*nell'ipotesi in cui il Ministero competente dovesse valutare comunque positivamente l'intervento dal punto di vista dell'impatto ambientale, dovranno introdursi specifiche misure di ristoro ambientale a carico del proponente da concordarsi attraverso un protocollo condiviso con l'amministrazione regionale, previa intesa e con coinvolgimento delle amministrazioni comunali il cui territorio è inciso dall'intervento*". Tale parere sfavorevole è stato deliberato non solo sulla base del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 06/12/2016 ma anche in esito alla valutazione delle osservazioni dei trasmesse dai Comuni di Brindisi, Melendugno e Lizzanello, a seguito della valutazione delle proposte di ottimizzazione del tracciato, nonché dei contributi resi dal Comune di Melendugno, dall'Autorità di Bacino e dall'Arpa Puglia;
- il citato D.M. n. 249/2017 ha cionondimeno apposto 39 prescrizioni (delle quali 7 devolute direttamente alla Soprintendenza Archeologica della Puglia) la cui verifica di ottemperanza, per espressa previsione dell'art. 2 del D.M., è demandata a vari "*enti istruttori*" tra cui è contemplata anche la Regione Puglia;
- per espressa previsione normativa (art. 17 del d.lgs. n. 104/2017 — "*Monitoraggio*" - di modifica dell'art. 28 del previgente d.lgs. n. 152/2006 e smi) le verifiche di ottemperanza si sostanziano in valutazioni volte a verificare la conformità della documentazione predisposta dal proponente (per ciascuna prescrizione) rispetto al contenuto della prescrizione stessa, sancendone, alla fine del sub-procedimento, la piena, parziale o mancata ottemperanza;
- l'esito delle verifiche di ottemperanza, a mente del co. 5 del prefato art. 17 sul "*Monitoraggio*", si configura quale atto prodromico all'eventuale applicazione delle disposizioni previste dal co. 2 del successivo art. 18 denominato "*Sistema sanzionatorio*", nei casi in cui siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali apposte, ovvero nei casi in cui le modifiche progettuali rendano il progetto significativamente difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA.

**Atteso che:**

- con *nota del 10/11/2015* la Snam Rete Gas presentava istanza al MISE ai fini del conseguimento dell'auto-

rizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera in parola;

- il MISE, con successiva *nota prot. n. 10157 dell'11/04/2016*, avviava la relativa procedura, chiedendo alla Regione Puglia di esprimere, ai sensi delle norme in oggetto richiamate, l'atto di intesa ivi previsto; *in data 05/12/2016* la società trasmetteva al MISE la documentazione integrativa contenente ottimizzazioni progettuali interessanti i Comuni di Vernole, Lizzanello, Lecce, San Pietro Vernotico e Brindisi così variando la lunghezza totale del metanodotto portandolo da Km 55,090 a Km 55,430. Con la medesima nota la società trasmetteva anche l'elenco aggiornato delle particelle interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché copia delle planimetrie riportanti il tracciato del progetto definitivo del metanodotto e la fascia VPE;
- *in data 19/06/2017* la società trasmetteva al MISE ulteriore documentazione integrativa riportante nuove ottimizzazioni progettuali e di tracciato, in accoglimento delle osservazioni del MIBACT: tali ottimizzazioni si sono rese necessarie al fine di rendere il tracciato compatibile con le NTA del PPTR in tutti i tratti interferenti con areali vincolati dello stesso PPTR;
- con *nota prot. n. 16695 del 10/07/2017* il MISE trasmetteva agli enti copia della documentazione integrativa riportante le ottimizzazioni di progetto a seguito delle quali il prescritto avviso di prosieguo del procedimento è stato oggetto di nuova pubblicazione ai sensi dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e smi;
- con *nota del 01/09/2017* la società, a seguito delle ottimizzazioni innanzi citate, trasmetteva l'aggiornamento della Relazione Paesaggistica comprensiva degli elaborati cartografici;
- con *nota prot. n. 22488 del 27/09/2017* (prot. regionale n. 9304 del 03/10/2017) il MISE indiceva la seduta di conferenza di servizi per la data del 17/10/2017;
- con *nota prot. n. INGCOS/INIPU/1017/MAR del 28/09/2017* (prot. regionale n. 7799 del 10/10/2017) Snam Rete Gas trasmetteva al MIBACT, al MATTM, al MISE e alla Regione Puglia (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) la "*Relazione Paesaggistica SPC.RE-PAE-001*" idonea al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 22/01/2014;
- con *nota prot. n. 5766 del 06/10/2017* la Regione Puglia chiedeva al MISE il differimento della predetta seduta ad altra data ed il MISE, in riscontro a detta richiesta, con *altra nota prot. n. 23380 del 09/10/2017*, rinviava la seduta alla data del 23/10/2017;
- a valle del rinvio della seduta di conferenza di servizi indetta dal MISE ed ai sensi di quanto deliberato dalla Giunta Regionale nella già citata Delibera n. 2006/2011, con *nota prot. n. 9536 del 10/10/2017*, la Sezione Autorizzazioni Ambientali indiceva apposito tavolo tecnico con le articolazioni regionali interessate, al fine di acquisire ogni utile contributo per l'istruttoria volta al rilascio dell'intesa prevista dall'art. 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001 e smi. In esito all'incontro tecnico svoltosi in data 16/10/2017, come da verbale in atti ai cui contenuti si rinvia, è emerso complessivamente che:
  1. preliminarmente viene rimarcata l'assenza di *shape files* relativi al progetto di Metanodotto dal sito del MISE e, dunque, l'impossibilità di pervenire a valutazioni di dettaglio. In più si è evinto che non tutta la documentazione caricata sul sito istituzionale del MISE corrisponde a quella cartacea, pur depositata presso gli enti competenti: in particolare si allude alla "*Relazione paesaggistica SPC.RE-PAE-001*" depositata da Snam Rete Gas in data 28/09/2017 con sua nota prot. n. INGCOS/INIPU/1017/MAR (prot. Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio n. 7799 del 10/10/2017), trasmessa dalla società ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e smi;
  2. operando una valutazione di massima del progetto in parola, stante la scala delle tavole progettuali, sembrerebbero permanere interferenze con l'impianto eolico autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16/05/2017 e localizzato tra i Comuni di Vernole e Castrì di Lecce. A tale criticità sembrerebbero sommarsi interferenze con numerosi impianti fotovoltaici autorizzati con procedure abilitative a titolarità non regionale, realizzati lungo l'infrastruttura in progetto e localizzati nel territorio comunale di Brindisi;
  3. vengono rilevate criticità riguardanti lo svellimento e lo spostamento degli alberi di olivo (ordinari o monumentali) che richiedono accertamenti tecnici in sede di progettazione esecutiva di competenza di

varie articolazioni regionali. Nel caso di interferenze con ulivi monumentali occorre coinvolgere anche la Commissione Tecnica per la tutela degli alberi Monumentali prevista dall'art. 3 della l.r. n. 14/2007 e smi, oltre che la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali cui è attribuita la potestà autorizzatoria prevista dalla L. n. 144/1951, nonché criticità riguardanti l'insistenza dell'intervento proposto in area infetta da Xylella e quindi impossibilità di movimentare materiale vegetale di specie ospiti all'interno della medesima area;

4. viene rilevata una interferenza con la S.R. 8, oggetto di interventi di ampliamento: è stato presentato dalla joint venture Max Streicher SpA and ENERECO SpA con sede a Parma, per conto di TAP, il progetto relativo all'ambito interessato dalla interferenza. In proposito i vigili del Fuoco si sono espressi favorevolmente sulla conformità e presso la preposta Sezione regionale è in corso l'istruttoria finalizzata all'emissione del parere tecnico di competenza;
5. sotto il profilo paesaggistico si rileva che il proponente con la nota del 2 ottobre 2017 sopra citata ha inoltrato la *"Relazione Paesaggistica"* in formato cartaceo e digitale. Dall'esame della documentazione trasmessa si rilevano incongruenze relativamente alla identificazione dei tratti di gasdotto che verranno realizzati in modalità *trenchless* per il superamento dei contrasti, già evidenziati con il parere del MIBACT (prot. n. 18629 del 23/06/2017), relativamente ad ambiti di tutela del PPTR. A titolo di esempio si evidenzia l'incongruenza tra l'elaborato SPC.RE-PAE-001 (a pag. 59) in cui il proponente prevede *"l'attraversamento di tutti i prati e pascoli naturali tutelati per mezzo di tecnologia trenchless"* e l'elaborato grafico *"13167-PG-SR-001, FG4"* in cui in prossimità di aree tutelate come ulteriori contesti di paesaggio *"prati e pascoli naturali"* non è indicata la tecnologia *trenchless*. Stesse incongruenze si rilevano per i corsi di acqua pubblica (art 142, del d.lgs. n. 42/2004 e smi, lett. c). Inoltre dalla documentazione trasmessa non risultano superati tutti i contrasti con le tutele previste dal PPTR: in particolare si evidenziano i contrasti con le prescrizioni relative ai corsi d'acqua pubblica identificati dal PPTR. A titolo di esempio, per il canale Pilella il proponente prevede l'attraversamento con scavo a cielo aperto (come risulta dall'elaborato *"schede di attraversamenti corsi d'acqua"*, SC-CA-001,scheda2). Tale modalità di attraversamento risulta in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR (art 46, co.2, a10) *"la realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile"*). La Sezione si riserva di concludere l'istruttoria a seguito del superamento delle incongruenze rilevate.

#### **Rilevato che:**

- ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti utili alla definizione dell'intesa (ex art. 52-*quinquies*, co. 5), non può in questa sede non spiegarsi una eccezione preliminare in ordine alla attuale incompletezza dell'iter amministrativo dell'opera del Gasdotto denominato *"Trans Adriatic Pipeline"* che, in quanto opera principale cui l'Interconnessione si annette (e che, anzi, la completa) è ancora indefinita nella sua configurazione considerato che:
  - il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto di realizzazione del microtunnel all'approdo del Metanodotto TAP nel Comune di Melendugno, avviato da TAP in ottemperanza alla prescrizione A.5) del D.M. MATTM n. 223/2014 di competenza ministeriale, non è stato ancora concluso;
  - parimenti, le verifiche di ottemperanza *ante-operam*, (sia quelle di competenza ministeriale che quelle che erano state inizialmente demandate a Regione Puglia e ad Arpa Puglia, prima del Decreto Direttoriale n. 262 del 22/09/2017 e che sono ad oggi avocate dal MATTM) risultano ancor oggi non concluse;
  - le verifiche di ottemperanza, per come prefigurate dal legislatore nazionale (già in epoca antecedente alla riforma apprestata dal d.lgs. n. 104/2017 in materia di VIA), paiono integrare i requisiti di atti

- integrativi dell'efficacia dei provvedimenti cui accedono, motivo per cui se le ottemperanze non sono concluse, è ragionevole sostenere che anche il provvedimento "madre" non sia pienamente efficace;
- tale pendenza postula che, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 52-*quinquies* del D.P.R. n. 327/2001 e smi, ad oggi sia in valutazione un progetto che non si è ancora definitivamente cristallizzato in tutti i suoi dettagli e che, pur se riferita ad una parte dell'opera (il Gasdotto TAP), si appalesa quale parte fondamentale ed indefettibile dell'intervento complessivamente considerato cui l'Interconnessione accede ed anzi la presuppone;
  - diversamente opinando, si tratterebbe di avvallare delle valutazioni parcellizzate ed indipendenti l'una dall'altra che troverebbero la loro composizione soltanto nella fase della realizzazione, in difformità con la normativa innanzi citata in materia di VIA.

La prospettazione dianzi evidenziata emerge chiaramente sia dalle conclusioni cui è approdato il Comitato Regionale per la VIA nel suo parere reso nella seduta del 06/12/2016 ("*... il metanodotto non si può considerare avulso e differenziato rispetto al progetto del Gasdotto TAP. L'intervento complessivo deve essere visto come un unico macro-progetto strategico, e non solo perché c'è una connessione fisica tra i due interventi, ma perché, necessariamente, si genererebbero un insieme di impatti, di varia natura (sociale, economica, ambientale, "culturale") che ad oggi non sono stati considerati e che, tipicamente, appartengono alla Valutazione Ambientale Strategica di grandi interventi complessi*"), sia e soprattutto, alla luce dei principi di chiara matrice comunitaria che dovrebbero sorreggere le valutazioni ambientali, specie se riferite ad opere strategiche come quella in argomento.

Ed infatti l'omessa considerazione degli impatti complessivi rinvenienti dalle due parti costituenti l'opera parrebbe viziare l'istruttoria che regge gli atti amministrativi: è stato a tal proposito condivisibilmente affermato che "*la valutazione ambientale, che deve accompagnare l'approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica, necessita di una valutazione unitaria dell'opera (...); mediante la sottoposizione a VIA di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali, non suscettibili di apprezzamento, circa i livelli di qualità finale, di una pronuncia di compatibilità ambientale*" viene irrimediabilmente viziata da difetto di istruttoria dell'attività dell'Amministrazione competente a causa della "*sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge*" (Consiglio di Stato, V Sezione, n. 3849 del 16/06/2009), nonché che "*l'art. 5 del d.gs. n. 152 del 2006, nel descrivere l'oggetto della valutazione di impatto ambientale, prevede espressamente che l'autorità competente debba valutare se tale impianto ha un impatto singolo o cumulativo. Del resto, è la stessa ragione giustificativa della procedura che impone di stabilire se quel determinato impianto, essendo connesso con altro, possa arrecare un pregiudizio "complessivo" all'ambiente*" (Consiglio di Stato, VI Sezione, n. 5092 del 14/10/2014). Del pari la Corte di Giustizia, con sentenza del 24/11/2011 nel procedimento C-404/09 ha affermato che la suddetta disposizione dev'essere intesa nel senso che la valutazione degli effetti di un progetto in sede di VIA deve obbligatoriamente "*anche includere un'analisi degli effetti cumulativi sull'ambiente che tale progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri progetti giacché una tale analisi è necessaria per garantire che la valutazione comprenda l'esame di tutti gli effetti notevoli sull'ambiente*".

Gli effetti distorsivi dell'arbitrario frazionamento dei due progetti e della mancata valutazione ed indicazione degli impatti cumulativi va altresì apprezzato alla luce dell'ordinamento comunitario del settore, [vedasi il punto 22\*\* della Direttiva 2014/52/UE laddove si dice che "*Al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, le procedure di screening e le valutazioni dell'impatto ambientale dovrebbero tener conto dell'impatto del progetto in questione nel suo complesso, compresi ove opportuno gli strati superficiali e sotterranei durante le fasi di costruzione e di funzionamento e, se del caso, di demolizione*], che pone, dunque, in capo agli stati membri l'obbligo di sottoporre a VIA i progetti idonei ad avere un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione (vedasi in tal senso, Corte di Giustizia CE, sentenza del 24/10/1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403 nonché Corte di Giustizia CE, sent. Del 23/11/2006, causa C-486/04, Commissione/Italian Racc. pag. I-11025).

**Rilevato ancora che:**

- la innanzi citata eccezione preliminare, ancorché riguardi prevalentemente considerazioni di natura ambientale (già peraltro argomentate nella D.G.R. n. 233/2017) incide in misura significativa anche nell'ambito del procedimento autorizzativo del D.P.R. n. 327/2001 e smi: infatti la mancata definizione del complesso iter inerente al Gasdotto TAP (in ragione della pendenza di molteplici sub-procedimenti di verifiche di ottemperanza) delinea un complessivo quadro progettuale e prescrittivo ancora non definito in tutti i suoi dettagli;
- analogamente il quadro prescrittivo apposto al D.M. del MATTM n. 249 del 22/09/2017 (39 prescrizioni) fa sì che anche per quest'opera annessa non sia definitivamente concluso il relativo iter, atteso che le verifiche di ottemperanza devono ancora essere iniziate ed avvallate dai vari "enti istruttori" individuati dal MATTM;
- nel D.M. n. 249/2017 manca una chiara indicazione delle effettive e dirette misure di compensazione che tengano conto dei principali impatti ambientali generati dall'inserimento del progetto nel territorio e dal suo esercizio, che tengano conto dello sviluppo dell'opera e del suo valore complessivo.

**Rilevato infine che:**

- è ancora *sub iudice* dinanzi al Tar del Lazio (RG. n. 6854/2016) — a seguito di trasposizione - il Decreto Direttoriale del MISE del 20/10/2016 nella parte in cui dispone che, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, "nell'elenco dei gasdotti facenti parte della rete nazionale dei gasdotti di cui all'Allegato 1 del Decreto del MISE del 9 ottobre 2014, è inserito il gasdotto Interconnessione Top", il cui esito potrebbe inficiare il prosieguo dell'iter, in caso di accoglimento del ricorso della Regione Puglia;
- la pronuncia di inammissibilità comunicata dalla Corte Costituzionale, in esito al ricorso per conflitto di attribuzione interposto dalla Regione Puglia, ancorché non siano state ad oggi ancora rese note le motivazioni, non scalfisce, comunque, la portata sottesa alla propedeutica pronuncia resa sempre dalla Consulta nella sentenza n. 110 del 5 aprile 2016 secondo la quale l'art. 52-quinquies prevede "la cosiddetta intesa forte ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche quale modulo procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze" e che "ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero è pienamente applicabile il disposto dell'art. 52-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 327 del 2001, che prevede l'adozione, d'intesa con le Regioni, dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica" e che, infine, "l'intesa prevista dall'art. 52-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 327 del 2001, [...] non può che riguardare anche le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse".

**Valutato che:**

Gli impatti derivanti dall'utilizzo del territorio regionale quale zona di transito, a fronte delle ingenti portate veicolate dalle infrastrutture previste che, a regime, dovrebbero assicurare la considerevole fornitura di circa 45 miliardi di metri cubi all'anno di gas (20 Bcm/anno da TAP, 15 Bcm/anno da Eastmed/Igi Poseidon; 8 Bcm/anno estendibili da Eagle LNG) e dell'innegabile rischio industriale delle infrastrutture ad esse associate<sup>1</sup>, sono tanti e tali da ritenersi del tutto assimilabili a quelli subiti da regioni produttrici di idrocarburi per estrazione e coltivazione direttamente sul proprio territorio.

Pertanto le misure di compensazione attese non possono non considerare tale evidenza e devono essere tali da attribuire alla Regione che ospita tale singolare snodo logistico, le migliori garanzie di potere contrattuale nel definire condizioni, che si traducano in effettive clausole di asservimento e definizione di tariffe vantaggiose per le popolazioni coinvolte dagli effetti negativi di tali esternalità.

<sup>1</sup> Valga a titolo di esempio l'incidente del 6 marzo 2015 a Mutignano, frazione di Pineto in provincia di Teramo, o quello dell'anno precedente al cosiddetto nodo Ravenna, per non risalire allo scoppio ben più grave del 2004, a Ghislenghien, in una zona non lontana dall'autostrada Bruxelles-Tournai che ha provocato almeno 15 morti, tre dispersi e 120 feriti, o a quello di Asha-ufa, in Siberia, che nel 1989 provocò la morte di oltre 600 persone.

Con particolare riferimento a quest'ultima circostanza, a mero titolo di esempio, può essere evocata la "*Carta Bonus Idrocarburi per la Basilicata*", rivolta ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 12/11/2010, come modificato ed integrato dal decreto del 07/08/2014, derivante dai versamenti delle Società che estraggono idrocarburi nella Regione interessata, dovuti allo Stato ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 99/2009 ed erogati attraverso Poste Italiane Spa: l'importo di tale Bonus dipende dalle quantità di idrocarburi estratte dalle Società, per cui è variabile anno per anno.

La Puglia dovrà pertanto essere messa nelle condizioni di poter proporre e definire, insieme alla autorità competenti, i criteri di definizione e analisi del prezzo ai fini della determinazione della tariffa energetica a carico dei propri cittadini, proponendo altresì condizioni vantaggiose di fornitura per le imprese sul proprio territorio, così come fu richiesto nel 2011 dalla Regione Toscana in seno alla seduta di conferenza di Servizi per il Progetto GALSI.

Parimenti, dovrà essere posta nelle condizioni di dare concreto avvio alle necessarie politiche di decarbonizzazione che riducano l'eccezionale impronta di carbonio e sanitaria che, su tutti, la centrale Enel di Cerano e l'acciaiera Ilva, determinano in senso contrario ad ogni buon senso e buona logica di conduzione economica degli assetti produttivi e strategici per il sistema Paese<sup>2</sup>.

#### **Richiamati:**

- la legge costituzionale n.3 del 18/10/2001 recante "*Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione*";
- il D.P.R. n. 327/2001 e smi recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";
- l'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella L. n. 290 del 27/10/2003, come modificato dall'art.1, co. 26 della L. n. 239 del 23/08/2004;
- la L. n. 239 del 23/08/2004 recante "*Riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*";
- la l.r. 3/2005 recante "*Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005*";
- la D.G.R. n. 2563/2010 parziale come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 2006/2011.

#### **Visti altresì:**

- il D.M. del MATTM n. 249 del 22/09/2017;
- la D.G.R. n. 233 del 28/02/2017;
- gli esiti del tavolo tecnico tenutosi in data 16/10/2017 con le altre articolazioni regionali relativamente al tema oggetto della presente proposta di deliberazione, i cui contenuti sono riassuntivamente riportati nel presente atto;
- la nota prot. n. 6130 del 23/10/2017 del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio ai cui contenuti si rinvia.

#### **Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e della l.r. n. 28/2001 e smi**

<sup>2</sup> Il carbone, infatti, emette ben 800 grammi di CO<sub>2</sub> per kWh contro i 250 del gas naturale. Secondo uno studio commissionato da Greenpeace al centro di ricerca indipendente olandese SOMO, le centrali a carbone emettono grandi quantità di sostanze precursori del particolato come SO<sub>x</sub> e NO<sub>x</sub>, ai quali si aggiungono il monossido di carbonio, una serie di metalli pesanti, i composti organici e gli isotopi radioattivi. La minaccia principale è quella del PM 2,5 al quale è collegato il 90% delle morti premature nelle persone che sono sottoposte a un'esposizione a lungo termine. La produzione elettrica da carbone di Enel ha determinato nel 2009 ben 366 morti, contro le 94 delle altre fonti fossili. La centrale Federico II di Brindisi in particolare è al primo posto per l'inquinamento in Italia ed 18° posto per inquinamento in Europa (secondo dati EEA). Secondo Giuseppe Onufrio, Direttore di Greenpeace Italia "È un impianto che se si dovessero contabilizzare i danni ambientali che sono di 707 milioni di euro l'anno, andrebbe chiuso subito. Si tratta di una somma, infatti, maggiore di quanto l'impianto faccia guadagnare o Enel. Con questa centrale Enel produce a costi di 20 euro a MWh e vende a 62: i costi sanitari sono parlo ciò che incamera".

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui alla lett. f) co. 4, art.4, della l.r. n. 7/1997.

#### LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- **viste** le risultanze del tavolo tecnico svoltosi in data 16/10/2017 tra le articolazioni regionali preposte e coordinate dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia per le finalità di cui all'atto di intesa ex D.G.R. n. 2006/2011 e la nota prot. n. 6130 del 23/10/2017 del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;
- **viste** le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

**di approvare** la relazione dell'Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata e trascritta e, per l'effetto:

- tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di ratificare** i contenuti della nota prot. n. 6130 del 23/10/2017 a firma del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e, conseguentemente, non sussistono sufficienti elementi conoscitivi, tecnico-ambientali e progettuali necessari alla definizione dell'intesa prevista dall'art. 52-*quinquies* co. 5 del D.P.R. n. 327/2001 e smi e con le modalità previste dalla D.G.R. n. 2006/2011 per la realizzazione del "*Metanodotto di interconnessione TAP – Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete Nazionale – dei gasdotti*" proposto dalla Snam Rete Gas;
- in caso di autorizzazione dell'intervento da parte del MISE, la Puglia dovrà essere messa nelle condizioni di poter proporre e definire, insieme alla autorità competenti, i criteri di definizione ed analisi del prezzo ai fini della determinazione della tariffa energetica a carico dei propri cittadini, proponendo altresì condizioni vantaggiose di fornitura per le imprese sul proprio territorio;
- **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
- **di precisare** che il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
  - fa salve le previsioni di cui al d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell' "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;
- **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e s.m.i, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;
- **di trasmettere**, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, copia della presente deliberazione ai seguenti destinatari:
  - Ministero dello Sviluppo Economico - DG per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche - Divisione V
  - Ministero per la Tutela dell'Ambiente e del Mare - DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
  - Provincia Di Lecce
  - ai Comuni di Melendugno, Vernole, Castri di Lecce, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi
  - **REGIONE PUGLIA:** Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambiente, Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica, Sezione Lavori Pubblici, Sezione competitività delle filiere agroalimentari, Sezione Osservatorio Fitosanitario, Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali, UPA Lecce
  - Arpa Puglia
  - Autorità di Bacino della Puglia Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale
  - Snam Rete Gas
  - Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante